



Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

A.G. 491

Nota di verifica n. 627

7 febbraio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	491
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Norma di riferimento:	articolo 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154
Relatore per la Commissione di merito:	Agostini
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	XIII Agricoltura

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n.154/2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) - reca modifiche al decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

L'articolo 21 della legge n. 154/2016 ha conferito una delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, prevedendo che dalla relativa attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 102/2004 sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: inserisce un nuovo ambito di intervento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), che sulla base della normativa vigente ha l'obiettivo di promuovere interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. In particolare, la norma in esame include, oltre agli ambiti di intervento già previsti, anche <u>eventi di portata catastrofica, epizootie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti</u>.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che il nuovo ambito di intervento è già coperto con risorse derivanti da programmi UE. Inoltre, la RT precisa che <u>per i danni causati da animali protetti</u> i soli strumenti compensativi attivati a livello locale si sono rivelati inadeguati e pertanto è necessario utilizzare la leva assicurativa o dei fondi di mutualizzazione, coadiuvati dalle riassicurazioni pubbliche, che ad invarianza di risorse pubbliche riescono a coprire in maniera più adeguata i fabbisogni. Pertanto, afferma la RT, l'estensione prevista dalla norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto</p>

	già coperta con risorse derivanti da programmi dell'Unione europea.
Articolo 2, comma 1: prevede che i contributi dello Stato siano concessi oltre che sui premi assicurativi, come previsto dalla normativa vigente, anche sulle quote di partecipazione a fondi di mutualizzazione finalizzati alla prevenzione dei rischi in agricoltura. Sono inoltre soppresse alcune disposizioni in materia di aiuti sui premi assicurativi, quali l'obbligo di assicurare l'intera produzione all'interno di uno stesso comune e il limite al contributo statale, parametrato all'80 per cento del premio pagato.	La relazione tecnica non considera la norma.
Articolo 2, comma 2: inserisce nel decreto legislativo n. 102/2004, un nuovo articolo (articolo 2-bis) che introduce le <u>polizze assicurative sperimentali</u> , intese sia come polizze ricavo (a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata) sia come polizze parametriche a copertura della perdita di produzione. Dette polizze possono avvalersi della riassicurazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi in agricoltura (di cui all'articolo 127, comma 3, della legge n. 388/2000).	La relazione tecnica ricorda che l'obiettivo del Fondo per la riassicurazione dei rischi in agricoltura, operante presso l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), è di sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'utilizzo della leva della riassicurazione dei rischi agricoli agevolati contratti dalle imprese di assicurazione. Con riferimento alla consistenza, precisa la RT, le disponibilità finanziarie del Fondo ammontano, al 31 dicembre 2016, ad euro 130.369.748. Tali risorse sono disponibili sul bilancio Ismea e depositate presso conti correnti bancari. La capacità assuntiva massima del Fondo di riassicurazione è in funzione della propria disponibilità finanziaria, pertanto al fine di contenere l'esposizione di rischio, ai trattati di riassicurazione saranno applicati limiti massimi di risarcimento.
Articolo 3: modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 102/2004, prevedendo che il <u>Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)</u> - già Piano assicurativo agricolo annuale nella versione vigente - definisca l'entità e i parametri di calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi, sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione. E' inoltre integrata, con due nuovi membri, la composizione della Commissione tecnica consultiva per l'elaborazione del Piano: un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). Si stabilisce che ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

<p>nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>	
<p>Articolo 4: reca modifiche relative alle procedure e alle modalità di determinazione degli aiuti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli <u>interventi compensativi</u> per i danni alle produzioni ed alle strutture diversi da quelli ammissibili all'assicurazione agevolata.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.</p>
<p>Articolo 11: modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004, disponendo la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e contestualmente elimina l'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'allocazione nel bilancio dello Stato dello stanziamento del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori".</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'intervento in esame lascia inalterato l'impianto e il sistema di alimentazione del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" e del "Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi". Infatti, precisa la RT, considerato che il capitolo relativo al "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" risulta attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (e non più in quello del Ministero dell'economia e delle finanze) non risulta necessario il conto corrente di tesoreria n. 24101 presso cui erano versate le risorse ricevute dal Fondo della protezione civile e quindi la novella prevede la sostituzione del riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze con il riferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>
<p>Articolo 12: disciplina la chiusura del conto corrente di tesoreria n. 24101 intestato a "M.A.F. - Fondo di solidarietà nazionale e il contestuale versamento delle risorse residue all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che gli interventi in favore del settore agricolo previsti dallo schema di decreto in esame sono disposti nell'ambito delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale complessivamente disponibili a legislazione vigente, si evidenzia altresì che, data la finalità del Fondo medesimo, un'estensione della relativa area di intervento appare potenzialmente suscettibile di incrementare le risorse necessarie, da stanziare annualmente per le finalità in esame. La relazione tecnica precisa tuttavia che l'estensione prevista dalle norme non comporta oneri aggiuntivi in quanto le relative erogazioni sono a valere su disponibilità già previste da programmi europei. In proposito sarebbero utili indicazioni circa il potenziale impegno finanziario aggiuntivo e le risorse disponibili per farvi fronte.

Non si formulano osservazioni con riguardo all'articolo 2 nel presupposto che i limiti massimi previsti dai contratti di riassicurazione - come indicato dalla RT - siano modulati per tenere conto delle effettive disponibilità dell'apposito Fondo operante presso l'ISMEA.

Infine, in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 4, andrebbe confermato che i meccanismi di calcolo ivi prefigurati non siano suscettibili di determinare un incremento delle risorse necessarie per far fronte agli interventi per la ripresa delle attività produttive disciplinati dall'articolo 5 del Dlgs 102/2004.

In merito ai profili di copertura finanziaria, andrebbe valutata l'opportunità di aggiungere un'espressa clausola di neutralità finanziaria del seguente tenore: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."